RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R.&S.
Instanza di rimborso e contenzioso: tempistiche
Per chi ha riversato entro il 16/12/2014
la scadenza è il prossimo mese di dicembre: 24 mesi dalla data del pagamento

SOMMARIO

1. PROSPETTO DELLE SCADENZE E DEI TERMINI BIENNALI IPOTIZZATI PER LE ISTANZE DI RIMBORSO 2
2. RIEPILOGO DEI TERMINI DI SCADENZA (normativa) 3
Richiesta di rimborso entro 24 mesi da ciascun pagamento 3
Contro il diniego espresso di rimborso: ricorso entro 60 gg 3
Entro 90gg si potrebbe formare il silenzio-rifiuto o rifiuti tacito: ricorso entro il termine di prescrizione decennale 3
Diniego sopravvenuto oltre i 90 gg: ricorso entro 60 gg (Cassazione) 4
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5
Art.19 del D.LGS 21/12/1992 nr. 546 5
Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso 5
Art .21 del D.LGS 21/12/1992 nr. 546 6
Art. 21 Termine per la proposizione del ricorso 6
Codice Civile art.2946 – Prescrizione ordinaria decennale 7
Comma 3, art.8, legge 27/7/2000 nr.212 (Statuto del contribuente) 8
Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile. 8
4. AGENZIA DELLE ENTRATE - RICHIESTA DI RIMBORSO GENERICO 9
Rimborsi su istanza 9
A chi va presentata 9
Cosa deve contenere 9
Modalità di presentazione 9
Termini di decadenza 9
5. AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI 11
L'avvio del processo tributario 11
6. CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.20837 DEL 18/7/2023 12
Principio di diritto: Diniego espresso dopo i 90gg del silenzio assenso 12
Breve sintesi normativa (ChatGPT) 12
7. CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Ord. Sez. 5, Num. 18315 Anno 2026 14
Prescrizione ordinaria decennale 14
Sintesi (Gemini) 14

Ordinanza 14

1. PROSPETTO DELLE SCADENZE E DEI TERMINI BIENNALI IPOTIZZATI PER LE ISTANZE DI RIMBORSO

Tipologia di adesione e rata	Scadenza del versamento F24	Termine biennale per l'istanza di rimborso (NB)
Adesione entro il 31/10/2024 – Unica soluzione o 1ª rata	16 dicembre 2024	**16 dicembre 2026**
Riapertura D.L. 25/2025 (e ritardatari 2024 ammessi) – Unica soluzione o 1ª rata	3 giugno 2025	**3 giugno 2027**
Adesioni 2024 e riapertura 2025 – 2ª rata	16 dicembre 2025	**16 dicembre 2027**
Adesioni 2024 e riapertura 2025 – 3ª e ultima rata	16 dicembre 2026	**16 dicembre 2028**

NB – Il termine di 24 mesi deve essere conteggiato dalla data di effettivo pagamento e non dalla scadenza prevista per il versamento. Esempio: se la scadenza è il 16/12/2024, ma il pagamento è effettuato il 10/12/2024, il termine biennale per presentare l'istanza di rimborso scade il 10/12/2026.

2. RIEPILOGO DEI TERMINI DI SCADENZA (normativa)

La disposizione centrale è ancora l'**art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, che resta applicabile sino al 31 dicembre 2026. Dal **1° gennaio 2027** la stessa disciplina confluirà, senza modifiche sostanziali sui punti che interessano, nell'**art. 67 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo unico della giustizia tributaria**.

Richiesta di rimborso entro 24 mesi da ciascun pagamento

Il termine di **due anni — quindi 24 mesi — per presentare l'istanza di rimborso** deriva **dall'art. 21, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 546/1992**, ma **solo in mancanza di una disciplina specifica del rimborso;** la norma stabilisce che la domanda di restituzione non può essere presentata oltre due anni dal pagamento, oppure dal successivo momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il termine di 24 mesi per l'istanza di rimborso

L'**art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992**,contiene una clausola residuale molto chiara: *la domanda di restituzione, **in mancanza di disposizioni specifiche**, non può essere presentata dopo **due anni dal pagamento** oppure, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.*

Pertanto non è tecnicamente corretto affermare in assoluto che «ogni rimborso tributario va chiesto entro 24 mesi». Il termine biennale opera quando la specifica disciplina del tributo o del versamento non prevede un diverso termine

Contro il diniego espresso di rimborso: ricorso entro 60 gg

Contro un **diniego espresso di rimborso** il ricorso va proposto entro **60 giorni dalla notificazione**, ai sensi dell'**art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992**; il diniego è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'**art. 19, comma 1, lett. g)**.

Entro 90gg si potrebbe formare il silenzio-rifiuto o rifiuti tacito: ricorso entro il termine di prescrizione decennale

Trascorsi **90 giorni** dall'istanza **non si forma un silenzio-assenso**, ma il **silenzio-rifiuto o rifiuto tacito:** da quel momento il ricorso può essere proposto **fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto**. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il termine ordinario **è decennale** e decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto.

Diniego sopravvenuto oltre i 90 gg: ricorso entro 60 gg (Cassazione)

La Corte di Cassazione (ord. 14 febbraio 2025, n. 3793) ha infatti stabilito che (AI Gemini):

- Se **l'Ufficio notifica un provvedimento espresso di diniego dopo la scadenza dei 90 giorni** ma prima che il contribuente abbia impugnato il silenzio-rifiuto, il contribuente non può ignorare il provvedimento espresso confidando nella prescrizione decennale del silenzio-rifiuto: l'atto esplicito deve essere impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, pena il suo consolidamento definitivo e l'inammissibilità di un successivo ricorso proposto contro il solo silenzio.
- Analogamente, ove un diniego espresso intervenga in pendenza del giudizio già promosso avverso il silenzio-rifiuto, occorre impugnare tempestivamente nei 60 giorni il provvedimento espresso sopravvenuto per evitare che la sua mancata contestazione lo renda definitivo.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art.19 del D.LGS 21/12/1992 nr. 546

Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. *Il ricorso può essere proposto avverso:*
a) *l'avviso di accertamento del tributo;*
b) *l'avviso di liquidazione del tributo;*
c) *il provvedimento che irroga le sanzioni;*
d) *il ruolo e la cartella di pagamento;*
e*) l'avviso di mora;*
e-bis) *l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;*
e-ter) *il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;*
f) *gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;*
g) *il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;*
g-bis) ((il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;)) ((52)) [1]
g-ter) ((il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;)) ((52)) [2]
h) *il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;*
h-bis) *la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; (48)*
i) *ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.*
2. *Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.*
3. *Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.*

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u),

[1] **Lettera g-bis):** riguarda il rifiuto di annullare un atto tributario affetto da determinati vizi manifesti, per i quali la legge prevede l'autotutela obbligatoria.
[2] **Lettera g-ter):** riguarda il rifiuto di annullare un atto tributario nell'ambito dell'autotutela facoltativa, ossia quando l'Amministrazione dispone di un potere discrezionale di riesame.

v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Art .21 del D.LGS 21/12/1992 nr. 546

Art. 21 Termine per la proposizione del ricorso

1. *Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.*

2. *Il ricorso avverso il rifiuto tacito* ***((...))*** *di cui all'articolo 19, comma 1,* ***((lettere g) e g-bis)))*** *, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione* ***((o di autotutela))*** *presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.* ***((52))***

(AGGIORNAMENTO (52)

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente **decreto** si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Codice Civile art.2946 – Prescrizione ordinaria decennale

§ 1 - Della prescrizione ordinaria c.c. art. 2946. Prescrizione ordinaria (1). Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (2), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480, 2953] (3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 aprile 1971, n. 86 (Gazz. Uff. 5 maggio 1971, n. 112), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore dell'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 Cost. Con successiva sentenza 7 21 maggio 1975, n. 115 (Gazz. Uff. 28 maggio 1975, n. 140), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 Cost. Con altra sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 40 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, in riferimento all'articolo 3, comma secondo, Cost. e agli articoli 36 e 38, secondo comma, Cost.
(2) La legge dichiara imprescrittibili i diritti e le azioni di cui agli artt. 248, 263, 533, 948, 1422 c.c.
(3) Sono previsti dalla legge termini diversi di prescrizione quali:
a) di sei mesi: artt. 1512, 2954 c.c.; artt. 418, 438 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);
b) di un anno: artt. 265, 1449, 1495, 1497, 1522, 1541, 1669, 2226, 2849, 2950, 2951, 2952, 2955 c.c.; artt. 383, 395, 418, 481, 487, 547, 573 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);
c) di due anni: artt. 763, 1667, 2947, 2952 c.c.; artt. 240, 373, 487, 500, 509, 513, 577, 855, 937, 992, 995 c. nav.;
d) di tre anni: artt. 495, 502, 848, 2956 c.c.; art. 973 c. nav.;
e) di cinque anni: artt. 387, 428, 482, 524, 526, 591, 606, 609, 624, 646, 761, 775, 1442, 2903, 2947, 2948, 2949 c.c.; f) di nove anni: art. 1870 c.c.; g) di venti anni: artt. 954, 970, 1014, n. 1, 1026, 1073, 2880 c.c.

Comma 3, art.8, legge 27/7/2000 nr.212 (Statuto del contribuente)

Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)*
(GU n.177 del 31-07-2000)

Art. 8
Tutela dell'integrità patrimoniale.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. AGENZIA DELLE ENTRATE - RICHIESTA DI RIMBORSO GENERICO

Link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/richiesta-rimborso/rimborsi-istanza

Rimborsi su istanza

A chi va presentata

L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L'istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all'imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall'IVA è presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia dove è stato registrato l'atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all'Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

Cosa deve contenere

L'istanza di rimborso, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l'indicazione dell'importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell'istanza il proprio recapito telefonico e/o l'indirizzo e-mail/PEC.

Modalità di presentazione

Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all'eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un'altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web "Consegna documenti e istanze", disponibile al percorso "Servizi – Istanze – Istanze e Certificati", e ottenere la ricevuta di protocollazione.

Termini di decadenza

I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue.

Modalità	Termine di decadenza
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore	entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires) Versamenti diretti Ritenute operate dal sostituto d'imposta	48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili)
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.	quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)	36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale)	24 mesi in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992

Per approfondimenti sui rimborsi relativi alle imposte indirette diverse dall'IVA, si rinvia alla sezione dedicata.

Esiti dell'istanza

Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:

1. la domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte nella sezione "Come sono pagati i rimborsi";

2. la domanda è respinta. Potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso (Home - Cittadini - Accertamenti e regolarizzazioni - Contenzioso e strumenti deflativi).

5. AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/accertamenti/contenzioso-e-strumenti-deflativi/ricorso-tributario-contenzioso/avvio-processo-tributario

L'avvio del processo tributario

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato.

termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 agosto.

Il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del D.lgs. n. 546 del 1992 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Nel ricorso è obbligatoria l'indicazione della Pec (Posta elettronica certificata) del ricorrente.

6. CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.20837 DEL 18/7/2023

Principio di diritto: Diniego espresso dopo i 90gg del silenzio assenso

Breve sintesi normativa (ChatGPT)

La Corte di Cassazione ha stabilito che **il diniego espresso di rimborso deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notificazione, anche quando interviene dopo la formazione del silenzio-rifiuto**.

Nel caso esaminato, due contribuenti avevano presentato istanze di rimborso IRPEF. L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente emesso un diniego espresso, che non era stato impugnato. I contribuenti avevano invece proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibili i ricorsi dei contribuenti.

Principi fondamentali:

- Il silenzio-rifiuto si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.
- L'Amministrazione conserva il potere di pronunciarsi anche successivamente.
- Il diniego espresso notificato deve essere impugnato entro 60 giorni.
- Se il diniego espresso precede il ricorso contro il silenzio-rifiuto, quest'ultimo è inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire.
- La Cassazione richiama anche il principio secondo cui un diniego espresso intervenuto durante un giudizio già avviato contro il silenzio-rifiuto deve essere autonomamente contestato.

Riferimenti normativi: articoli 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992.

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20837 Anno 2023
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 18/07/2023

Motivi della decisione

7.2. *Questa Corte ha già chiarito che, qualora l'Amministrazione, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, interrompa la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto (Cass. 21/09/2021, n. 25446, Cass. 25/09/2019, n. 23886, Cass. n. 20/04/2018, n. 9842; Cass. 13/03/2015, n. 5065, Cass. 06/06/2014 n. 12791).*

Nello stesso senso si è precisato che la formazione del silenzio rifiuto, e la sua conseguente impugnazione, non privano l'Amministrazione del potere di pronunciarsi sulle domande (come dimostrato, a tacer d'altro, dalla decorrenza del termine decennale di prescrizione per far valere il

diritto dopo la presentazione dell'istanza di rimborso), restando necessario impugnare il diniego esplicito (cfr. Cass. 19/10/2022, n. 30804, Cass. 19/10/2018, n. 26376).
Da ciò consegue che l'adozione di un provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato, rende il successivo ricorso avverso il silenzio-rifiuto inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire; l'impugnazione del silenzio rifiuto mira, infatti, ad ottenere un provvedimento esplicito dell'amministrazione che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa.

La giurisprudenza della Corte trova riscontro anche in quella amministrativa su analogo tema (cfr. Cons. Stato, 08/03/2006, n. 1193, Cons. Stato, 03/12/2003, n. 7969).

Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto : «*In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un'istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorché oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest'ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse*».

7. CORTE DI CASSAZIONE, CIVILE, ORD. SEZ. 5, NUM. 18315 ANNO 2026

Prescrizione ordinaria decennale

Sintesi (Gemini)

L'ordinanza della **Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (V), n. 18315 pubblicata il 6 giugno 2026**, stabilisce che il termine per impugnare il **silenzio-rifiuto** dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso tributario è soggetto alla **prescrizione ordinaria decennale**, e non al termine quinquennale. La pronuncia offre importanti chiarimenti sul coordinamento tra i termini di decadenza per la richiesta amministrativa di rimborso e i termini di prescrizione per l'azione giurisdizionale in materia di tributi locali.

Il caso in esame

La vicenda. Una società aveva versato l'ICI al Comune di Castelfiorentino per le annualità dal 2004 al 2008 sulla base di rendite provvisorie, pur avendo chiesto l'attribuzione delle rendite catastali definitive fin dal 1982.

L'istanza e il contenzioso. Ottenute le rendite definitive nel settembre 2008 con valori inferiori a quelli su cui aveva calcolato l'imposta, la società presentava istanza di rimborso nell'aprile 2009. Di fronte all'inerzia dell'ente locale, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto nel gennaio 2017.

Le difese del Comune. L'ente locale sosteneva la tardività del ricorso invocando l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 per i tributi locali, oppure la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. relativa alle prestazioni periodiche.

I punti chiave della decisione

La Suprema Corte, respingendo il ricorso principale del Comune e accogliendo quello incidentale della società sulle spese, ha fissato quattro principi rilevanti:

Termine decennale per impugnare il silenzio-rifiuto. L'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente di proporre ricorso dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e "fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto". La Corte ribadisce che tale termine è quello **ordinario decennale** previsto dall'art. 2946 c.c..

Distinzione tra istanza e ricorso. Il termine di decadenza **quinquennale** fissato dall'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 riguarda esclusivamente la fase amministrativa di presentazione dell'istanza di rimborso al Comune. Una volta rispettato questo termine (che decorre dal giorno in cui il diritto alla restituzione è stato accertato, ossia dalla notifica della rendita definitiva), l'azione giudiziaria successiva al diniego tacito segue la regola decennale.

Implicazioni pratiche

L'ordinanza consolida una tutela significativa per i contribuenti nei confronti degli enti locali e dell'Amministrazione finanziaria. Chi ha presentato tempestivamente una domanda di rimborso (entro 5 anni per i tributi locali o entro i termini specifici delle singole imposte) non è costretto ad agire immediatamente in giudizio allo scadere dei 90 giorni, ma dispone di un ampio arco temporale di dieci anni per impugnare il silenzio-rifiuto, senza rischiare di perdere il proprio credito a causa dell'inerzia dell'ufficio.

Ordinanza

Corte di Cassazione, Civile, Ord. Sez. 5, Num. 18315 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO

Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 06/06/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.2 *La giurisprudenza più recente ritiene che il termine applicabile alla fattispecie e conseguentemente, a mente dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 246/92, a quello per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, sia infatti di prescrizione e di durata decennale, vincolando a sé quello per la proposizione del ricorso, che in quanto tale non può che essere di decadenza.*
Come ha precisato questa Corte (più recentemente ord. N. 21782 del 24/7/2025, nella specifica materia ICI), alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018).

1.7 *Va quindi ribadito il principio secondo cui il termine per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, di cui agli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, comma 2 del d.lgs. 546/92, è quello decennale che decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto.*